



**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"M A C E D O N I O M E L L O N I"**

Viale Maria Luigia, 9/a – 43125 – Parma
Tel 0521.282239 – Fax 0521.200567
info@itemelloni.gov.it – www.itemelloni.edu.it



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Revisioni ed integrazioni

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

INDICE DELLE REVISIONI

EDIZIONE n°	DATA	TIPOLOGIA	REDAZIONE
1	21.10.2019	<i>Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008</i>	<i>DS ed RSPP</i>
2	26.02.2020	<i>Valutazione del Rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19</i>	<i>DS ed RSPP</i>
3	08.05.2020	<i>Valutazione del Rischio biologico correlato al persistere dell'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19</i>	<i>DS ed RSPP</i>

INDICE GENERALE **pag. 3**

Per le SEZIONI I e II si rimanda alle pagine: dalla 7 alla 27 del DVR del 21.10.2019

SEZIONE III - VALUTAZIONE DEI RISCHI

4. ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO AI FINI DELLA SICUREZZA **pag. 5**

4.1 bis DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' pag. 5

Per i paragrafi dal 5 al 12 si rimanda alle pagine: dalla 31 alla 51 del DVR del 21.10.2019

13. AGENTI BIOLOGICI **pag. 7**

13.1 ter RISCHIO BIOLOGICO correlato al persistere dell'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19

pag. 7

Per le SEZIONI successive si rimanda alle pagine del DVR del 21.10.2019

PREMESSA

Il “nuovo” sistema di sicurezza dell’ITE “M. Melloni” - specificamente diretto a prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19 - anziché sostituirsi, si affianca a quello “tradizionale” delineato dal Testo Unico del 2008, e ad esso va ad integrarsi; i due ambiti, pur con le loro differenze, si ricongiungono nel momento in cui entrambi fanno capo allo specifico dovere di sicurezza posto a carico del datore di lavoro; egli, in quanto detentore dei «*poteri decisionali e di spesa*», ha la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda nel suo complesso, nonché l’obbligo di adempiersi per tutelare l’integrità, fisica e morale, dei prestatori di lavoro.

Nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte, in particolare, alla data di emanazione del presente DVR, a livello nazionale:

- Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 1/2020
- DPCM del 1° marzo 2020
- DPCM del 4 marzo 2020
- DPCM dell’8 marzo 2020
- DPCM del 9 marzo 2020
- DPCM del 11 marzo 2020
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” tra Governo e Parti Sociali del 14/03/2020,
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020

questa terza stesura del DVR intende, pertanto, integrare le misure già precedentemente in atto per agevolare tutta la comunità scolastica nell’adozione del protocollo di sicurezza anti-contagio.

La presente valutazione è elaborata secondo i seguenti criteri:

- analisi dei pericoli e dei rischi articolati secondo le seguenti identificazioni:
 - cause di pericolo legate alle caratteristiche degli ambienti, ed alle attività lavorative
 - rischi e conseguenze
 - valutazione della criticità di rischio
- individuazione delle misure di protezione individuale (tipo di DPI)

4. ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO AI FINI DELLA SICUREZZA

4.1 bis DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Con il decreto legge sull'emergenza del 16/03/2020, il Governo ha previsto misure per il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, misure che hanno consentito ai Dirigenti Scolastici di organizzare le attività da remoto e lasciare le scuole aperte solo per le attività "indifferibili".

Fino alla ripresa delle lezioni, le aperture degli edifici saranno limitate al massimo.

La presenza del personale ATA (ausiliario, tecnico, amministrativo) è prevista solo nei casi di stretta necessità.

È compito del D.S. individuare le attività "indifferibili".

A seguito della sospensione delle attività didattiche come previsto dalle Ordinanze e dai Decreti, ultimo dei quali – alla data di redazione del presente documento – il D.L. n°22 dell'8/04/2020 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato", la maggioranza della popolazione scolastica (docenti e studenti), a seguito dell'emergenza epidemiologica, in questa fase è escluso dalla attività all'interno dei locali scolastici.

Il personale docente, infatti, assicura le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici e tecnologici che garantiscono il distanziamento sociale. Anche tutte le attività di tipo tecnico-amministrativo realizzabili dalla propria abitazione, sono state convertite - laddove possibile ed in accordo tra DS e lavoratore - alla modalità "smart working" (lavoro agile o tele-lavoro)

Le attività cui si fa riferimento in questo paragrafo sono, dunque, essenzialmente quelle di:

- back office: il compito non prevede il contatto con famiglie, visitatori, fornitori, ma solo con personale interno alla scuola; tale attività prevede anche la pulizia dei locali da parte dei collaboratori scolastici;
- front office: il compito prevede, oltre al contatto con il personale interno alla scuola, anche il contatto con famiglie, studenti, fornitori.

Nell'ipotesi, poi, in cui venisse emanato un'Ordinanza che stabilirà l'Esame di Stato, conclusivo del percorso di studi, in presenza presso i locali scolastici, il presente DVR si intenderà esteso a quanti accederanno, a diverso titolo, ai locali dell'istituto.

Il **Protocollo** condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14.3.2020 prevede quanto segue:

- informazione

il protocollo indica che l'azienda, "attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi".

In particolare – continua il protocollo – le informazioni riguardano:

- "l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

- l'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti";

- **formazione**

- "sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)"

- **aspetti per la prevenzione del contagio del nuovo Coronavirus**

- "l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi"
- l'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, "può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)".

Sono ricordate le precauzioni igieniche personali:

- "è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone".

13. AGENTI BIOLOGICI

13.1 RISCHIO DI NATURA INFETTIVA

Si veda documento integrale del 21.10.2019 e revisione del 26.02.2020.

13.1 ter RISCHIO BIOLOGICO correlato al persistere dell'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19

Il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19, rientra nella classe dei *Coronaviridae* elencata tra gli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D. Lgs 81/08.

Di ciò il Datore di Lavoro deve tener conto nella Valutazione dei Rischi di cui all'art 271 del D. Lgs 81/08, in analogia ad altri rischi biologici "sociali" che sono espressamente previsti nell'allegato XLVI della norma (ad esempio i virus influenzali A, B e C).

In riferimento alla attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, si sottolinea che le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale sono valide al fine di controllare la potenzialità di trasmissione dell'agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro.

E' rilevante, però, distinguere le realtà aziendali in cui si ha un uso deliberato di agenti biologici (ad esempio laboratori di ricerca microbiologica) o in cui si ha una possibilità di esposizione, connessa alla tipologia dell'attività svolta (strutture sanitarie) da tutte le altre attività.

Si possono, pertanto, distinguere due macro-situazioni con approccio differenziato al rischio da nuovo Coronavirus: **la scuola** rientra tra le aziende nelle quali **l'esposizione a COVID-19**, potenziale o in atto, **non è connessa alla tipologia dell'attività svolta** e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione generale.

Il rischio biologico da COVID-19 è, quindi, riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini di contenere la diffusione del virus.

Qualora il rischio generico sia aggravato dalla collocazione geografica del luogo di lavoro in una "zona rossa" ovvero in una "zona gialla" (individuate con specifici atti regionali/nazionali secondo le definizioni del DL n. 6 del 23.02.2020), come nel caso dell'ITE "M. Melloni", le criticità correlate al COVID-19 vanno affrontate con approcci ed azioni di livello superiore, secondo le indicazioni di volta in volta emesse dalle Autorità competenti.

A tale riguardo, si sottolinea che le misure di prevenzione e protezione contenute nelle Procedure andranno, di volta in volta, individuate nel rispetto del principio generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da porre in essere, e potranno subire modifiche sempre in relazione all'evoluzione dell'epidemia e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Direttive.

Per quanto si ritenga che non vi sia per il datore di lavoro l'obbligo specifico di aggiornamento della valutazione del rischio (poiché, come si diceva, il rischio di contagio da COVID-19 **non** rappresenta per i lavoratori un **rischio professionale** - unico rischio da valutare nel DVR -), resta la necessità di garantire ai sensi dell'art. 2087 c.c. l'integrità psicofisica dei propri prestatori di lavoro.

Per queste ragioni la Dirigenza:

- informa i lavoratori in merito al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020) e lo condivide estendendolo alla necessità di svolgere gli Esami di Stato in presenza
- si atterrà sempre alle nuove indicazioni che dovessero arrivare dagli enti pubblici preposti e informerà tempestivamente i lavoratori delle disposizioni da prendere.

Il presente documento è stato visionato, approvato ed adottato in data: 08/05/2020

Il Dirigente Scolastico

Cognome	Nome	Firma
FASAN	GIOVANNI

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Cognome	Nome	Firma
NAPOLEONE	ANTONIETTA PORFIRIA

Il Medico Competente

Cognome	Nome	Firma
CARTA	PAOLA

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Cognome	Nome	Firma
TARSIA	FRANCESCO